



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE**

Il Giudice,

Letto il ricorso proposto da **ILSA S.P.A.** ai sensi degli artt. 18 e 19 CCI con il quale la società ha dato atto di aver formulato istanza per la nomina dell'esperto nell'ambito della Composizione negoziata della crisi e richiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Capo I, Titolo II, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, misure di cui chiede conferma nei confronti dei creditori non finanziari e finanziari nei seguenti termini:

*“(a) disporre il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 CCI);*

*(b) disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di Ilsa Spa e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;*

*(c) disporre il divieto di proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento;*

*(d) disporre il divieto di proporre e/o coltivare istanze di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;*

*(e) disporre il divieto di risolvere, anticipare la scadenza o provocare la risoluzione dei contratti pendenti, in ragione dell'eventuale mancato pagamento di crediti anteriori rispetto al deposito del presente ricorso.*

*(f) disporre il divieto per gli istituti di credito di risolvere, revocare, anticipare la scadenza, e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti;*

*per effetto di tutto quanto sopra, confermare e disporre che, sino alla conclusione delle trattative od all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei loro confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e che non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484, primo comma, n. 4)”;*

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei termini dell'art. 19, I comma, CCI;

ritenuta la competenza del Tribunale di Bologna *ex art. 27 CCI*, nel cui circondario ha sede la ricorrente;

considerato che dalla visura del registro imprese risulta pubblicata l'11/12/2023 l'istanza e l'accettazione dell'esperto nominato dalla Commissione costituita presso la Camera di Commercio di Bologna, dott. Paolo Azzolini ;

considerato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 19, II comma, CCI;

ritenuto necessario, stante quanto dichiarato in domanda, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori indicati nell'elenco allegato al ricorso a esclusione dei lavoratori dipendenti;

rilevato che alcune delle misure richieste dal ricorrente non rientrano nel novero delle misure protettive descritte all'art. 18 CCI di cui è possibile chiedere la conferma, qualificandosi invero come misure di natura cautelare (vedi *supra* punti c ed f) rispetto alle quali sarà quindi necessario che la ricorrente chiarisca la sussistenza dei presupposti per la concessione;

rilevato che l'art. 19, III comma, CCI dispone che il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza per la conferma delle misure protettive e per disporre le misure cautelari, da tenersi preferibilmente in videoconferenza;

ritenuto necessario favorire questa possibilità che consente la massima partecipazione degli interessati;

dato atto che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti, all'esperto ed alle parti personalmente mediante collegamento da effettuarsi tramite il seguente collegamento ipertestuale:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NmJlYWJhMWEtZmI1Zi00NjVkJLWE3Y2QtZmEyYWY3YmUwOTE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%225a3bcd70-f05f-46d9-9d04-8eaa510e1ea2%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJlYWJhMWEtZmI1Zi00NjVkJLWE3Y2QtZmEyYWY3YmUwOTE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%225a3bcd70-f05f-46d9-9d04-8eaa510e1ea2%22%7d)

dato atto che: 1) il link sopra indicato è attivabile cliccando con il tasto destro del mouse selezionando l'opzione "apri collegamento ipertestuale" oppure copiandolo e incollandolo su un browser); 2) il giorno ed ora dell'udienza i procuratori e/o le parti – una volta aperto il collegamento ipertestuale sopra indicato - dovranno accedere via browser o scaricando l'applicazione Microsoft Teams. Nel caso si intenda utilizzare Teams via browser si consiglia

l'uso di Chrome, perché nel caso in cui si utilizzi altro software (tipo Safari o Internet Explorer) sarà segnalata la necessità di installare l'applicazione; 3) qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso; 4) il computer dovrà essere dotato di webcam e microfono (ancora meglio se dotati di cuffie con microfono ai fini della migliore qualità della conversazione) al fine di una corretta partecipazione (controllare che il video ed il microfono siano accesi poiché di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti). Sarà possibile anche il collegamento tramite uno smartphone o un tablet; 5) dopo aver abilitato Video e Microfono sarà sufficiente cliccare sul pulsante "Partecipa ora"; 6) Laddove si avesse necessità di istruzioni e chiarimenti sul funzionamento dei Teams di Microsoft si segnala questo sito: <https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7>;

ritenuto opportuno invitare parte ricorrente a depositare – almeno 8 giorni prima dell'udienza - una comunicazione, in forma di "atto generico" nella quale dichiarare: Indirizzo Mail (ordinaria e non PEC) del Procuratore e Contatto telefonico del Procuratore (preferibilmente cellulare), al quale dovrà essere reperibile in caso di difficoltà della connessione o gestione dell'udienza; dato atto che la costituzione di qualunque creditore dovrà avvenire telematicamente e che l'atto di costituzione dovrà contenere le informazioni sopra indicate;

ritenuto necessario disporre che i creditori che non intendono costituirsi in giudizio, ma unicamente partecipare all'udienza trasmettano, entro il 12/1/2024, all'esperto al suo indirizzo PEC (p.azzolini@cert.studioaicardi.net) la seguente documentazione: dichiarazione di voler partecipare all'udienza con l'indicazione dell'indirizzo mail (ordinaria e non PEC) e contatto telefonico del partecipante (preferibilmente cellulare); il documento di identità del partecipante; la documentazione attestante i poteri rappresentativi dell'impresa;

dato atto che dell'udienza sarà redatto verbale a cura del giudice, nel quale saranno preliminarmente indicate le modalità di accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e della loro volontà di partecipare all'udienza in videoconferenza, oltre alle successive operazioni; rilevato che ogni partecipante si impegnerà ad adottare durante lo svolgimento dell'udienza comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento dell'udienza, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano

apposita richiesta al giudice, nonché a non acquisire e divulgare immagini, video e audio dell'udienza o di parte di essa;

ritenuto, quanto alle modalità di notifica ai creditori, che debba essere disposta la notifica a mezzo PEC o, in mancanza di PEC, posta elettronica ordinaria (verificabile quanto a titolarità) nei confronti dei creditori con crediti di importo superiore a 2.000 euro, dei creditori che hanno posto in essere attività giudiziale di riscossione dei crediti a prescindere dall'ammontare del credito e dei creditori bancari e finanziari a prescindere dall'entità del credito, mentre per gli altri è ritenuta sufficiente la pubblicazione sul sito della società, come dalla stessa indicato;

ritenuto di dover concedere alla ricorrente un termine antecedente alla costituzione delle parti per meglio circostanziare le proprie richieste in ordine alle misure qui qualificate come cautelari;

### **P.Q.M.**

**FISSA** udienza per la comparizione della società ricorrente, dell'esperto e dei creditori **al 18 gennaio 2024 ad ore 11.00** in modalità da remoto secondo le indicazioni sopra riportate, senza comparizione fisica innanzi al giudice;

**DISPONE** che parte ricorrente notifichi entro il 28 dicembre 2023 il ricorso ed il presente decreto all'esperto e a tutti i creditori di cui all'elenco allegato al ricorso (ad eccezione dei dipendenti):

1) per posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal registro delle imprese ovvero, in difetto, al diverso indirizzo mail indicato nell'elenco allegato o comunque verificabile nei confronti dei creditori con crediti di importo superiore a 2.000 euro, dei creditori che hanno posto in essere attività giudiziale di riscossione dei crediti a prescindere dall'ammontare del credito e dei creditori bancari e finanziari a prescindere dall'entità del credito;

2) mediante pubblicazione sul sito internet <http://www.ilsa.it/> per tutti gli altri;

**INVITA** parte ricorrente e l'esperto a depositare un atto generico contenente le informazioni sopra indicate;

**CONCEDE** alla ricorrente termine fino al 5 gennaio 2024 per depositare memoria di chiarimento e integrazione secondo quanto indicato in parte motiva;

**CONCEDE** ai creditori termine sino al 12 gennaio 2024 per costituirsi in giudizio, laddove intendano farlo; diversamente, gli stessi - qualora vogliano solo comparire all'udienza mediante il collegamento da remoto - dovranno inoltrare la documentazione sopra indicata all'esperto entro il 12 gennaio 2024;

**INVITA** l'esperto a depositare entro il 5 gennaio 2024 una propria sintetica relazione sull'attività svolta e sull'esistenza di concrete prospettive di risanamento, esprimendo altresì il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative;

**INVITA** l'esperto a depositare la documentazione ricevuta dai creditori entro il 16 gennaio 2024;

**DISPONE** che parte ricorrente depositi telematicamente, almeno 8 giorni prima dell'udienza, i seguenti documenti: l'elenco dei creditori ai quali ha effettuato la notifica e il rispettivo indirizzo PEC o non certificato; la prova della notifica del ricorso e del presente decreto ai creditori (producendo il duplicato del file.eml delle ricevute di accettazione e consegna del gestore PEC del notificante); la prova della pubblicazione sul proprio sito del ricorso e del presente decreto entro la data prescritta per le notifiche; l'attestazione dell'invio al Registro delle Imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento ex art. 19, I comma, CCI.

Si comunichi al ricorrente.

*Bologna, 18 dicembre 2023*

IL GIUDICE

*Alessandra Mirabelli*